



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 08/11/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2232

Cont. 3669/03/GR - Consiglio di Stato - Comune di Accadia ed altri c/ R.P. - Appello sent. n. 4395/03 TAR Bari - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- i Comuni di Accadia, Biccari, Candela, Castelnuovo della Daunia, Deliceto, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Panni, Rocchetta Sant'Antonio e Sant'Agata di Puglia hanno proposto ricorso al TAR Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione G.R. n° 1161 dell'8/8/02 avente ad oggetto "Articolazione rete distrettuale delle Aziende Sanitarie Locali" nella parte relativa alla proposizione di una nuova articolazione distrettuale dell'ASL Fg/3, nonché della deliberazione n. 660/03 del Direttore della AUSL Fg/3 e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

- Il TAR adito, con sent. n° 4395/03, ha respinto il ricorso. -I citati Comuni ricorrenti hanno proposto appello, dinanzi al Consiglio di Stato, per l'annullamento e/o la riforma della citata sentenza.

- Con deliberazione n° 1512 del 28/10/2004 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza, in data 30/7/04, dal Presidente p.t. al prof. avv. Francesco Paparella (unitamente agli avv.ti Pietro Quinto e Luciano Ancora), al fine di resistere all'appello di che trattasi.
(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)

- Con determinazione dirigenziale n. 1129 dell'1/12/2004 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 245,10 oltre IVA e CAP, quale quota parte di acconto sulle competenze professionali.

- Il Consiglio di Stato, con decreto decisorio n° 275/2005, ha respinto l'appello condannando i Comuni ricorrenti alla rifusione delle spese del secondo grado del giudizio.

- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 9/4/2009, sollecitata con successive del 3/5 e 17/5/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 2.273,04.

- A seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di liquidazione, la suddetta parcella è stata rideterminata in complessivi euro 688,45 (al netto della quota parte di acconto corrisposto).

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 688,45 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 688,45 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 688,45, per pagamento competenze

dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 688,45 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nicola Vendola
